

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Maria Ceschini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott Gianni Gadler

IMPUTAZIONE CONTABILE

N. impegno	Atto	Al Cap.	Intervento
------------	------	---------	------------

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio.

L'anno **duemila venti** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale **in videoconferenza**.

Presenti i signori:

CESCHINI	Maria	Sindaco
MANARA	Giuliano	
PEDROTTI	Beatrice	
BOLOGNANI	Gianni	
BONETTI	Giulio	
COMAI	Oscar	
COMAI	Giancarlo	
POZZANI	Giada	
PEDROTTI	Loris	
TRAVAGLIA	Simone	
COMAI	Gianni	
ANGELI	David	
LUCETTA	Camillo	
TRAVAGLIA	Renzo	
RIBON	Monica	

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario comunale **Dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Maria Ceschini

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Premesso che:

Il Comune di Cavedine è attualmente dotato di un Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 28 novembre 2011 e di un Regolamento per la determinazione del contributo di concessione approvato con deliberazione consiliare n° 17 del 28.2.2000 e modificato da ultimo con deliberazione consiliare n° 79 del 19.12.2007;

Nel corso degli anni il quadro normativo provinciale in materia urbanistica ha subito importanti modifiche a seguito dell'entrata in vigore in data 12.08.2015 della Legge provinciale 04.08.2015 n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015) e in data 07.06.2017 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 04.08.2015 n. 15, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19.05.2017 n. 8- 61/Leg.;

Il mutato quadro normativo ha reso inefficaci molte disposizioni contenute nei sopraccitati Regolamenti comunali che necessitano pertanto di essere conseguentemente adeguati alle disposizioni provinciali intervenute, in particolare:

– l'art. 120, comma 3 della L.p. 15/2015 dispone infatti che «Le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con questa legge, con le disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con la disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi. Analogamente cessano di applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano aspetti non demandati al regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 75»; al successivo comma 4 del medesimo articolo si prescrive che «i regolamenti edilizi comunali sono adeguati alle previsioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dell'art. 75 entro la data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Fino all'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

L'adeguamento per specifica previsione normativa è un atto obbligatorio»;

– l'art. 104, comma 2 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale prescrive che «Entro il 31 marzo 2019 i Comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo»;

– l'art. 75 della L.p. 15/2015 disciplina i contenuti del Regolamento edilizio comunale in conformità al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

Verificata quindi la necessità di provvedere all'approvazione del testo del nuovo Regolamento edilizio comunale aggiornato alle disposizioni provinciali intervenute che sostituisce integralmente sia il precedente Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 28 novembre 2011 sia il Regolamento per la determinazione del contributo di concessione edilizia approvato con deliberazione consiliare n° 17 del 28.2.2000 e modificato da ultimo con deliberazione consiliare n° 79 del 19.12.2017;

Esaminato il testo del nuovo Regolamento edilizio comunale, Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto dal Servizio Tecnico:

– sono stati considerati i contenuti del Regolamento edilizio comunale indicati dall'art. 75 della L.p. 04.08.2015 n. 15, valutando i temi direttamente applicabili e quelli che necessitano invece di un approfondimento e vengono pertanto demandati ad una fase successiva;

– considerato che con l'intesa tra Governo, Regioni e Comuni di data 20.10.2016 è stato approvato lo schema del Regolamento edilizio tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies del Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001 n. 380, si è ritenuto di predisporre il nuovo Regolamento edilizio seguendo lo schema di cui sopra, con le opportune modifiche e integrazioni;

– considerato che l'art. 3, comma 2 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. precisa come «In applicazione del principio di non duplicazione della disciplina e al fine di assicurare la semplificazione, l'integrazione e la coerenza delle disposizioni normative e pianificatorie, i regolamenti edilizi comunali e gli strumenti di pianificazione fanno riferimento, per gli aspetti di

propria competenza, alle definizioni contenute in questo articolo. Esse pertanto prevalgono sulle disposizioni che fanno riferimento a definizioni difformi eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali o negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale», nella stesura del Regolamento edilizio comunale è stato fatto pertanto riferimento alla terminologia utilizzata all'art. 3 sopraccitato;

È stato diminuito il valore della superficie minima dell'alloggio a m² 35,00; tale ridimensionamento è stata valutata in ragione della volontà di recuperare tutti gli alloggi ai fini abitativi (cfr. art. 40 – Superfici minime degli alloggi); –

– l'art. 75, comma 1, lettera g) della L.p. 04.08.2015 n. 15, precisa che il Regolamento edilizio comunale contiene «la misura e le modalità di calcolo e di pagamento del contributo di costruzione, per gli aspetti non direttamente disciplinati da questa legge e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 87»; – con riferimento a quanto sopra è stato redatto un apposito Capo denominato «Contributo di costruzione» che, oltre a ottemperare a quanto la L.p. 04.08.2015 n. 15, ed il suo Regolamento attuativo demandano al Regolamento edilizio comunale, sostituisce il Regolamento per la determinazione del contributo di concessione edilizia attualmente in vigore. In ottemperanza a quanto disposto dal dall'art. 87, comma 1 della L.p. 04.08.2015 n. 15, che prescrive che «I Comuni, con il regolamento edilizio comunale, fissano il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi deliberazione Consiglio comunale 04.06.2019 n. 73

Per quanto la composizione della Commissione edilizia comunale nulla è cambiato rispetto al precedente Regolamento edilizio;

Ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di agevolare il lavoro degli uffici;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6; – la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- lo Statuto Comunale;
- Il parere della Commissione consigliare regolamenti espresso in seduta del 20.07.2020;

Atteso che, in ordine alla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto dall'art. 81 – comma 1 - del D.P.Reg 01.02.2005, n. 3/L e successive modificazioni e integrazioni, espresso favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale in data 22.07.2020 dal Responsabile del Servizio Tecnico per la regolarità tecnico - amministrativa;

Con n. 2 specifiche e separate votazioni, di cui una per l'urgenza, che hanno dato lo stesso risultato: voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Minoranza), contrari n. ---, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. di approvare il nuovo Regolamento edilizio comunale costituito dall'Allegato n. 1 che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2, il nuovo Regolamento edilizio comunale entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;

3. di precisare che le norme del presente Regolamento edilizio si applicano alle pratiche presentate successivamente alla sua entrata in vigore;
4. di abrogare, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione e salvo quanto precisato al precedente punto 3, il Regolamento edilizio approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 28 novembre 2011;
5. di abrogare, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione e salvo quanto precisato al precedente punto 3, il Regolamento per la determinazione del contributo di concessione edilizia, approvato con deliberazione consiliare n° 17 del 28.2.2000 e modificato da ultimo con deliberazione consiliare n° 79 del 19.12.2007;
6. di specificare che l'entrata in vigore del Regolamento edilizio comunale approvato con la presente deliberazione non comporta la decadenza della Commissione edilizia comunale in carica, la quale continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti;
7. di conferire alla presente, per le motivazioni in premessa espresse, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di agevolare il lavoro degli uffici;
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992
ovvero in alternativa
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.Lgs 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.